

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 7 Data: 09/03/2021	Oggetto: INDIRIZZI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI PREVISTI IN TITOLI ABILITATIVI AFFERENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ANTECEDENTI AL VIGENTE PRG

L'anno duemila, il giorno nove, del mese di marzo alle ore 21:06, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	C
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	A
UGOLINI GIANLUCA	C	PECCI ANNA	C
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	C
SANTONI GIULIA	C	INNOCENTINI ENRICA	C
PAZZAGLIA ANNA	C	PAOLUCCI CRISTIAN	C
CODECÀ GAIA CECILIA	C	TALACCI ROBERTA	C
ALUIGI STEFANO	C	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	C		

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI PREVISTI IN TITOLI ABILITATIVI AFFERENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ANTECEDENTI AL VIGENTE PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2019 ad oggetto: "Recepimento della Delibera Assemblea Legislativa n. 186/2018 e s.m.i. in materia di disciplina del contributo di costruzione" sono state abrogate previgenti disposizioni incompatibili, tra cui:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05/02/2009 avente ad oggetto "Determinazione valore di monetizzazione aree di parcheggio pubblico in zone omogenee D e B";
- il Decreto del Commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale n. 226 del 30/11/2011 avente ad oggetto "Determinazione valore di monetizzazione delle aree da cedere con destinazione a parcheggio pubblico senza opere";

RICONOSCIUTO che gli atti abrogati determinavano:

- quanto alla Deliberazione di G.C. n. 25/2009, oltre al valore per la monetizzazione dei parcheggi pubblici per i titoli abilitativi rilasciati secondo il vigente strumento urbanistico (PRG'97) anche i valori per i parcheggi pubblici previsti nei titoli abilitativi rilasciati in attuazione di strumenti urbanistici precedenti, per i quali non si era ancora formalizzata la cessione all'amministrazione Comunale;
- quanto Decreto commissariale n. 226/2011, il valore per la monetizzazione delle aree previste nei titoli abilitativi rilasciate secondo le disposizioni del PRG'88 e per le quali il concessionario aveva l'obbligo di cedere al Comune di Coriano unicamente l'area da adibire a parcheggio pubblico senza l'onere di eseguire le opere;

APPURATO che:

- l'art. 2.06, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG'88 definiva "*MONETIZZAZIONE: pagamento di onere in luogo di diretta realizzazione di opera di urbanizzazione primaria e di cessione della relativa area, nei limiti di legge, così come definiti nella Circolare Ministeriale LL.PP. 28 ottobre 1967, n. 3210*";
- l'art. 11-01 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG'88 prevedeva quanto segue:
"[...]"
 - *La monetizzazione è ammessa per interventi realizzati con strumento attuativo diretto (concessione edilizia) e per unità edilizie destinate esclusivamente a funzione 'a' (residenza), qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:*
 - a – Localizzazione della superficie fondiaria su strada vicinale o comunque privata;*
 - b – Superficie dei P.1 prescritti inferiore a mq 100;*
 - c – Impossibilità di realizzare un parcheggio con pendenza ortogonale alla strada inferiore al 6%; ovvero, realizzando questo requisito, ciò comporti la costruzione di muri di contenimento e/o sostegno di altezza superiore a ml 2,00 dal piano di campagna.*
- *Nelle zone D.0 e D.1, qualora nessuna delle precedenti condizioni possa essere soddisfatta, è ammessa la monetizzazione dei parcheggi P.1 previsti per interventi su unità edilizie con sole funzioni 'd', previo conforme parere del Consiglio Comunale.*;

PRESO ATTO che:

- secondo quanto segnalato da alcuni professionisti tecnici attivi a livello locale, sussistono casi di titoli abilitativi rilasciati in attuazione di strumenti urbanistici previgenti (cioè antecedenti al PRG'97) contenenti l'obbligo di cessione di aree a parcheggio per le quali non si è conclusa la procedura di acquisizione, in quanto il privato non ha provveduto all'obbligo in essi contenuto;
- d'altra parte, non è infrequente osservare in taluni titoli abilitativi rilasciati, previsioni di cessione di aree/standards difficilmente fruibili dalla collettività od altre ove il soddisfacimento è prettamente formale, in quanto la progettualità avallata implica una dimostrazione numerica a prescindere dal raggiungimento di obiettivi criteri di funzionalità delle aree;

RICONOSCIUTO che la condizione dell'inadempimento agli obblighi riferibili alla cessione dei parcheggi pubblici – specie se assai risalenti nel tempo – ha riflessi gestionali sull'attività di controllo dello Sportello Unico Edilizia che, alla luce di tali segnalazioni, dovrebbe mettere in campo un programma straordinario di verifica di una moltitudine di procedimenti amministrativi conclusi da ben oltre un decennio;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 09/03/2021

DATO ATTO che:

- l'istituto della monetizzazione è volto a garantire flessibilità nella gestione dell'attività edilizia tutte le volte in cui non sia possibile od opportuno reperire, in tutto o in parte, le aree per standards urbanistici connessi all'intervento;
- gli obblighi assunti in sede di ritiro del titolo abilitativo comunque denominato (permesso di costruire o concessione edilizia) in tema di cessione dei parcheggi pubblici sono ostativi al rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità dell'immobile ed alla libera commercialità di detti beni;
- le condizioni normative e la prassi dell'epoca in tema di monetizzazione risultano oggi superate non solo dalla sopraggiunta disciplina del vigente strumento urbanistico ma anche alla luce delle maturate esperienze in materia di governo del territorio, ed in particolare, dall'acquisita consapevolezza e necessità della pubblica amministrazione di far fronte ai sempre maggiori oneri di manutenzione che le aree pubbliche comportano;
- i criteri di ammissibilità della monetizzazione dei parcheggi pubblici previsti per interventi diretti sono attualmente regolamentati dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del PRG che prevede casistiche limitate alle sole zone omogenee "B" e zone omogenee "D";
- il massimo organo di giustizia amministrativa ha rilevato come: "la monetizzazione degli standard urbanistici non può essere considerata alla stregua di una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l'ente pubblico e il privato che realizzerà l'opera, e ciò perché, da un lato, così facendo si legittima la paradossale situazione di separare "i comoda" (sotto forma di entrata patrimoniale per il Comune) dagli "incomoda" (il peggioramento della qualità di vita degli appellanti) e dall'altro, si nega tutela giuridica agli interessi concretamente lesi degli abitanti dell'area" (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013 n. 644);
- pur nella flessibilità dell'applicazione dell'istituto della monetizzazione, deve essere quindi scongiurato il pericolo legato alla smaterializzazione degli standard ovvero salvaguardato il principio secondo il quale la realizzazione delle aree a standard è comunque un obiettivo prioritario e la surroga (monetizzazione) di queste aree è possibile solo nei casi in cui venga effettivamente dimostrata l'impossibilità di reperirle o la loro inutilità ai fini del soddisfacimento degli interessi collettivi;
- nell'ottica della maggiore flessibilità applicativa e del contemperamento delle esigenze, deve essere inclusa la possibilità dell'Amministrazione di richiedere la realizzazione/cessione di una parte delle superfici, monetizzando la restante parte;

RITENUTO quindi opportuno trattare la casistica relativa ai pregressi impegni di cessione di spazi pubblici previsti nei titoli abilitativi rilasciati in periodo precedente all'entrata in vigore del PRG'97 (03/09/2003), rimasti inottemperati, consentendo ai privati interessati (titolari dei permessi a costruire originari o loro aventi causa) di avanzare motivata richiesta di monetizzazione di standards alla luce di una valutazione attuale di idoneità al soddisfacimento di interessi collettivi e, ove giudicato favorevolmente, addivenire ad una revisione degli obblighi assunti, limitando i casi di realizzazione e cessione delle predette dotazioni territoriali solo laddove effettivamente utili;

VALUTATO che le condizioni ed i criteri di accoglibilità delle richieste di monetizzazione di che trattasi possano essere le seguenti:

- a) la modesta dimensione delle dotazioni da cedere;
- b) la particolare conformazione, anche orografica, dell'area da acquisire, che non garantisca un disegno organico o una completa funzionalità (ad es. differenza di quota altimetrica tra piano stradale e standard da realizzare, con difficoltà di raccordo tra le quote);
- c) la marginalità dell'ambito d'intervento (come per le zone omogenee E, esterne del territorio urbanizzato o collocazioni antistanti a strade vicinali), intrinsecamente inidoneo al soddisfacimento di un bisogno diffuso;
- d) le situazioni in cui la realizzazione della dotazione sia problematica per il transito degli autoveicoli (es. parcheggi prospicienti o prossimi alla curva/incrocio od in aree a scarsa visibilità) in base ai disposti del Codice della Strada e dei Regolamenti di attuazione;
- e) una valutazione costi/benefici svantaggiosa per l'amministrazione Comunale, in quanto l'opera di urbanizzazione comporterebbe un elevato onere di manutenzione;
- f) sopraggiunte ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato (vincoli di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione dell'area stessa);
- g) infine, previa adeguata verifica, nei casi in cui l'ambito sia già urbanisticamente qualificato, disponga interamente delle dotazioni territoriali o sia nel frattempo intervenuta una sufficiente infrastrutturazione;

VALUTATO altresì opportuno stabilire i seguenti ulteriori indirizzi operativi e procedurali:

- I. quanto alle competenze nella valutazione, si assume come riferimento la soglia di 50 mq: al di sotto di tale valore la monetizzazione è rimessa a valutazione di ammissibilità affidata al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia; oltre i 50 mq di superficie, la valutazione di ammissibilità è invece affidata alla Giunta comunale su proposta motivata del Responsabile di cui sopra;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 09/03/2021

- II. nell'ottica di un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, l'Ufficio e la Giunta potranno disporre anche una parziale monetizzazione dello standard urbanistico, specie in ambiti in cui si ravvisi la necessità di acquisire aree per altre finalità collettive (ad esempio: potenziamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, realizzazione di dotazioni ecologiche, risoluzione di particolari criticità viabilistiche, ecc.);
- III. la tariffa da corrispondere al Comune per la monetizzazione degli standards, ancorché riferita a titoli abilitativi rilasciati in attuazione di strumenti urbanistici generali previgenti, deve essere rapportata ai valori operanti al momento del pagamento (attualmente con i criteri di determinazione stabiliti con delibera di C.C. n. 71/2019), maggiorata dei costi rivalutati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ove previste dal titolo, la cui congruità è rimessa a parere del Responsabile del Servizio LL.PP.;
- IV. il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento comunale (determina del Responsabile o delibera di Giunta) riguardante l'accoglimento della richiesta;
- V. con il medesimo o separato atto si provvederà a:
 - disporre l'estinzione degli obblighi contenuti negli atti unilaterali sottoscritti ed autorizzare il Conservatore dei RR.II. a procedere alla cancellazione della trascrizione, se operata, esonerandolo da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo;
 - precisare che le spese inerenti e conseguenti l'atto di cancellazione della trascrizione in parola sono a carico del richiedente;
 - autorizzare lo svincolo delle rispettive fideiussioni presentate a garanzia della cessione dell'area e della corretta esecuzione dell'opera;
- VI. la maturazione degli effetti estintivi degli obblighi originari e quindi l'efficacia di tali provvedimenti sarà comunque subordinata alla condizione sospensiva:
 - dell'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute;
 - alla stipula dell'atto di cessione delle aree alternative eventualmente richieste;

DATO ATTO che in tutti i casi in cui la richiesta sia riconducibile a strumenti attuativi, rimane impregiudicata la competenza del Consiglio Comunale nel valutare l'ammissibilità di specifiche situazioni derogatorie al principio generale di non applicabilità dell'istituto della monetizzazione;

RITENUTO altresì opportuno non limitare la fattispecie in narrativa alle sole dotazioni di parcheggio pubblico ma di ritenere estensibili i criteri ed indirizzi di cui sopra anche ad eventuali casi di titoli abilitativi pregressi che prevedessero la cessione/realizzazione di quote di verde pubblico;

TENUTO CONTO, sotto il profilo contabile, che il presente provvedimento comporta l'acquisizione di proventi a titolo di proventi connessi alla monetizzazione degli standards, allo stato attuale non quantificabili, a fronte di un risparmio degli oneri connessi alla manutenzione delle aree da acquisire al patrimonio;

APPURATO che la presente proposta è stata presentata alla II Commissione Consiliare, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 07/08/2013;

VISTI:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. (Legge urbanistica);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- la L.R. Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) per quanto ancora applicabile a seguito della sua abrogazione;
- L.R. Emilia Romagna 30 luglio 2013 n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);
- L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio);
- il vigente Piano Regolatore Generale (PRG'97);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere preventivo del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere preventivo del Responsabile Servizi Finanziari, allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 09/03/2021

DATO ATTO che il Sindaco, con delega all'Urbanistica ed all'Edilizia nonché al Suap – Commercio – Attività Produttive, ha apposto il proprio visto sul contenuto della presente in data 08/02/2021 prot. 2975;

DELIBERA

- 1) Di consentire che eventuali soggetti interessati possano avanzare motivata richiesta di rimozione degli obblighi di cessione assunti nei titoli abilitativi rilasciati prima del 03/09/2003 e nei relativi atti unilaterali, rimasti inottemperati, alla luce dell'individuazione di criteri che consentono di accedere, ora per allora, all'istituto della monetizzazione delle dotazioni territoriali (parcheggi ed eventualmente verde pubblico);
- 2) Di approvare a tal proposito le seguenti condizioni di ammissibilità, dettate dalla infungibilità delle aree al soddisfacimento di interessi collettivi:
 - a) la modesta dimensione delle dotazioni da cedere;
 - b) la particolare conformazione, anche orografica, dell'area da acquisire, che non garantisca un disegno organico o una completa funzionalità (ad es. differenza di quota altimetrica tra piano stradale e standard da realizzare, con difficoltà di raccordo tra le quote);
 - c) la marginalità dell'ambito d'intervento (come per le zone omogenee E, esterne del territorio urbanizzato o collocazioni antistanti a strade vicinali), intrinsecamente inidoneo al soddisfacimento di un bisogno diffuso;
 - d) le situazioni in cui la realizzazione della dotazione sia problematica per il transito degli autoveicoli (es. parcheggi prospicienti o prossimi alla curva/incrocio od in aree a scarsa visibilità) in base ai disposti del Codice della Strada e dei Regolamenti di attuazione;
 - e) una valutazione costi/benefici svantaggiosa per l'amministrazione Comunale, in quanto l'opera di urbanizzazione comporterebbe un elevato onere di manutenzione;
 - f) sopraggiunte ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato (vincoli di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione dell'area stessa);
 - g) infine, previa adeguata verifica, nei casi in cui l'ambito sia già urbanisticamente qualificato, disponga interamente delle dotazioni territoriali o sia nel frattempo intervenuta una sufficiente infrastrutturazione;
- 3) Di stabilire inoltre i seguenti ulteriori indirizzi operativi e procedurali:
 - I. quanto alle competenze nella valutazione, si assume come riferimento la soglia di 50 mq: al di sotto di tale valore la monetizzazione è rimessa a valutazione di ammissibilità affidata al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia; oltre i 50 mq di superficie, la valutazione di ammissibilità è invece affidata alla Giunta comunale su proposta motivata del Responsabile di cui sopra;
 - II. nell'ottica di un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, l'Ufficio e la Giunta potranno disporre anche una parziale monetizzazione dello standard urbanistico, specie in ambiti in cui si ravvisi la necessità di acquisire aree per altre finalità collettive (ad esempio: potenziamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, realizzazione di dotazioni ecologiche, risoluzione di particolari criticità viabilistiche, ecc.);
 - III. la tariffa da corrispondere al Comune per la monetizzazione degli standards, ancorché riferita a titoli abilitativi rilasciati in attuazione di strumenti urbanistici generali previgenti, deve essere rapportata ai valori operanti al momento del pagamento (attualmente con i criteri di determinazione stabiliti con delibera di C.C. n. 71/2019), maggiorata dei costi rivalutati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ove previste dal titolo, la cui congruità è rimessa a parere del Responsabile del Servizio LL.PP.;
 - IV. il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento comunale (determina del Responsabile o delibera di Giunta) riguardante l'accoglimento della richiesta;
 - V. con i provvedimenti di valutazione favorevole dell'istanza, si provvederà a:
 - disporre l'estinzione degli obblighi contenuti negli atti unilaterali sottoscritti ed autorizzare il Conservatore dei RR.II. a procedere alla cancellazione della trascrizione, se operata, esonerandolo da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo;
 - precisare che le spese inerenti e conseguenti l'atto di cancellazione della trascrizione in parola sono a carico del richiedente;
 - autorizzare lo svincolo delle rispettive fidejussioni presentate a garanzia della cessione dell'area e della corretta esecuzione dell'opera;
 - VI. la maturazione degli effetti estintivi degli obblighi originari e quindi l'efficacia di tali provvedimenti sarà comunque subordinata alla condizione sospensiva:
 - dell'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute;
 - alla stipula dell'atto di cessione delle aree alternative eventualmente richieste;
- 4) Di stabilire altresì che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 09/03/2021

- la fattispecie in narrativa sia applicabile tanto alle dotazioni di parcheggio pubblico quanto ad eventuali casi inerenti la cessione/realizzazione di quote di verde pubblico;
 - i criteri ed indirizzi di cui sopra siano passibili di interpretazione estensiva ovvero applicabile anche a casi non strettamente previsti al punto 2) del deliberato ma pur sempre riconducibili ad idoneità delle aree al soddisfacimento dell'interesse collettivo;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area 5 – Servizio Urbanistica ed Edilizia nei limiti delle rispettive competenze, come sopra delineate, gli adempimenti conseguenti alla presente;
 - 6) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. se non per quanto previsto all'art. 23 (provvedimenti amministrativi) concernente la pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti;
 - 7) Di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti mediante pubblicazione:
 - all'Albo Pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;
 - sul sito web dell'Amministrazione alla sezione: Amministrazione Trasparente - Atti Pubblici - Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale;
 - 8) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
 - 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente proposta comporta sotto il profilo contabile, l'acquisizione di proventi a titolo di proventi connessi alla monetizzazione degli standards, allo stato attuale non quantificabili, a fronte di un risparmio degli oneri connessi alla manutenzione delle aree da acquisire al patrimonio;
 - 10) Di dare atto che il Responsabile dell'Area 5 con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/03/2021 dal Responsabile Area Tecnica Arch. Pietro Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 01/03/2021 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Illustra la proposta il Sindaco Domenica Spinelli, seguono i seguenti interventi:

- Consigliere Alessandro Leonardi;
- Sindaco;
- Resp Area 5 – Area tecnica, Arch.Pietro Masini (PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO);
- Consigliere Cristian Paolucci;
- Sindaco;
- Consigliere Cristian Paolucci;
- Consigliere Alessandro Leonardi;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 09/03/2021

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota prot. n. 6348/2021 in formato digitale ed inviata per conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell' Emilia Romagna (PARER);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini, Leonardi, Paolucci, Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 11

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 5 del 19/01/2021

Delibera nr. 7 del 09/03/2021

Deliberazione C.C. ad oggetto:

INDIRIZZI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI PREVISTI IN TITOLI ABILITATIVI AFFERENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ANTECEDENTI AL VIGENTE PRG

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 01.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Pietro MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 5 del 19/01/2021

Delibera nr. 7 del 09/03/2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

INDIRIZZI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI PREVISTI IN TITOLI ABILITATIVI AFFERENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ANTECEDENTI AL VIGENTE PRG

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 01.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 09/03/2021

OGGETTO:

**INDIRIZZI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI
PREVISTI IN TITOLI ABILITATIVI AFFERENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
ANTECEDENTI AL VIGENTE PRG**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).